

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 3084/92 della Commissione, del 27 ottobre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 3085/92 della Commissione, del 27 ottobre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- * Regolamento (CEE) n. 3086/92 della Commissione, del 27 ottobre 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 72 (numero d'ordine 40.0720) originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio 5
- * Regolamento (CEE) n. 3087/92 della Commissione, del 27 ottobre 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 91 (numero d'ordine 40.0910) originari della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio 7
- * Regolamento (CEE) n. 3088/92 della Commissione, del 27 ottobre 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 97 (numero d'ordine 40.0970) originari delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio 8
- * Regolamento (CEE) n. 3089/92 della Commissione, del 27 ottobre 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 19, 27 e 72 (numeri d'ordine 40.0190, 40.0270 e 40.0720) originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio 10
- * Regolamento (CEE) n. 3090/92 della Commissione, del 27 ottobre 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 24, 33, 41 e 97 (numeri d'ordine 40.0240, 40.0330, 40.0410 e 40.0970) originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio 12

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

* Regolamento (CEE) n. 3091/92 della Commissione, del 27 ottobre 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 22 e 78 (numeri d'ordine 40.0220 e 40.0780) originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio	14
* Regolamento (CEE) n. 3092/92 della Commissione, del 27 ottobre 1992, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 62, 84 e 96 (numeri d'ordine 40.0620, 40.0840 e 40.0960) originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio	16
* Regolamento (CEE) n. 3093/92 della Commissione, del 27 ottobre 1992, che modifica l'allegato III del regolamento del Consiglio (CEE) n. 2377/90 che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale	18
* Regolamento (CEE) n. 3094/92 della Commissione, del 27 ottobre 1992, che fissa gli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva per la campagna 1992/1993	20
* Regolamento (CEE) n. 3095/92 della Commissione, del 27 ottobre 1992, che stabilisce i prezzi e gli importi fissati in ecu nel settore dell'olio d'oliva e ridotti a seguito dei riallineamenti monetari dal 13 al 17 settembre 1992	23
Regolamento (CEE) n. 3096/92 della Commissione, del 27 ottobre 1992, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	25
Regolamento (CEE) n. 3097/92 della Commissione, del 27 ottobre 1992, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali	30
Regolamento (CEE) n. 3098/92 della Commissione, del 27 ottobre 1992, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate	32
Regolamento (CEE) n. 3099/92 della Commissione, del 27 ottobre 1992, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate	34
Regolamento (CEE) n. 3100/92 della Commissione, del 27 ottobre 1992, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	36
Regolamento (CEE) n. 3101/92 della Commissione, del 27 ottobre 1992, relativo al rilascio, il 30 ottobre 1992, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di alcuni paesi terzi	37
Regolamento (CEE) n. 3102/92 della Commissione, del 27 ottobre 1992, recante sospensione del rilascio di titoli MCS per gli ortofrutticoli freschi negli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri	38
Regolamento (CEE) n. 3103/92 della Commissione, del 27 ottobre 1992, che sospende la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari in Italia	39

Rettifiche

* Rettifica del regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (GU n. L 272 del 3.10.1990)	40
Rettifica del regolamento (CEE) n. 2994/92 della Commissione, del 15 ottobre 1992, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (GU n. L 300 del 16.10.1992)	40

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3084/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1820/92 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 26 ottobre 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1820/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 ottobre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo ^(*)
0709 90 60	134,42 ^{(2) (3)}
0712 90 19	134,42 ^{(2) (3)}
1001 10 10	165,38 ^{(1) (5) (10)}
1001 10 90	165,38 ^{(1) (5) (10)}
1001 90 91	136,40
1001 90 99	136,40 ⁽¹¹⁾
1002 00 00	153,90 ⁽⁶⁾
1003 00 10	121,20
1003 00 90	121,20 ⁽¹¹⁾
1004 00 10	113,82
1004 00 90	113,82
1005 10 90	134,42 ^{(2) (3)}
1005 90 00	134,42 ^{(2) (3)}
1007 00 90	138,00 ⁽⁴⁾
1008 10 00	46,50 ⁽¹¹⁾
1008 20 00	108,00 ⁽⁴⁾
1008 30 00	43,88 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	43,88
1101 00 00	204,34 ^{(8) (11)}
1102 10 00	228,34 ⁽⁸⁾
1103 11 10	269,05 ^{(8) (10)}
1103 11 90	220,19 ⁽⁸⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3085/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1992

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1821/92 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 26 ottobre 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 ottobre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	10	11	12	1
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	11,04
1001 90 99	0	0	0	11,04
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	15,46

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	10	11	12	1	2
1107 10 11	0	0	0	19,65	19,65
1107 10 19	0	0	0	14,68	14,68
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3086/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1992

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 72 (numero d'ordine 40.0720) originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso per il 1992 per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti a livello comunitario detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria 72 (numero d'ordine 40.0720) originari del Brasile il massimale è fissato a 189 000 pezzi; che in data 19 maggio 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 31 ottobre 1992 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari del Brasile:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0720	72 (1 000 pezzi)	6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00	Costumi e mutandine da bagno, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92 (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1992.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3087/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1992

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 91 (numero d'ordine 40.0910) originari della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso per il 1992 per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non

appena raggiunti a livello comunitario detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria 91 (numero d'ordine 40.0910) originari della Malaysia il massimale è fissato a 69 tonnellate; che in data 19 maggio 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Malaysia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 31 ottobre 1992 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Malaysia:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0910	91 (tonnellate)	6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00	Tende

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92 (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3088/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1992

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria 97 (numero d'ordine 40.0970) originari delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso per il 1992 per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti a livello comunitario detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria 97 (numero d'ordine 40.0970) originari delle Filippine il massimale è fissato a 22 tonnellate; che in data 18 agosto 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi delle Filippine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 31 ottobre 1992 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari delle Filippine:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0970	97 (tonnellate)	5608 11 11	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde
		5608 11 19	
		5608 11 91	
		5608 11 99	
		5608 19 11	
		5608 19 19	
		5608 19 31	
		5608 19 39	
		5608 19 91	
		5608 19 99	
		5608 90 00	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1059/92 (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3089/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1992

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 19, 27 e 72 (numeri d'ordine 40.0190, 40.0270 e 40.0720) originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso per il 1992 per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti a livello comunitario detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti delle categorie 19, 27 e 72 (numeri d'ordine 40.0190, 40.0270 e 40.0720) originari dell'India il massimale è fissato rispettivamente a 1 746 000, 260 000 e 189 000 pezzi; che in data 6 maggio 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 31 ottobre 1992 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'India:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0190	19 (1 000 pezzi)	6213 20 00 6213 90 00	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia
40.0270	27 (1 000 pezzi)	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza
40.0720	72 (1 000 pezzi)	6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00	Costumi e mutandine da bagno, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92 (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3090/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1992

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 24, 33, 41 e 97 (numeri d'ordine 40.0240, 40.0330, 40.0410 e 40.0970) originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso per il 1992 per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti a livello comunitario detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti delle categorie 24, 33, 41 e 97 (numeri d'ordine 40.0240, 40.0330, 40.0410 e 40.0970) originari dell'Indonesia il massimale è fissato rispettivamente a 499 000 pezzi, 242, 750 e 22 tonnellate; che in data 25 maggio 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'Indonesia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 31 ottobre 1992 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'Indonesia:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0240	24 (1 000 pezzi)	6107 21 00	Camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo e per ragazzo
		6107 22 00	
		6107 29 00	
		6107 91 00	
		6107 92 00	
		ex 6107 99 00	Camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza
		6108 31 10	
		6108 31 90	
		6108 32 11	
		6108 32 19	
		6108 32 90	
		6108 39 00	
		6108 91 00	
		6108 92 00	
6108 99 10			
40.0330	33 (tonnellate)	5407 20 11	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia fabbricati con lamette o forme simili
		6305 31 91	
		6305 31 99	

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92 (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0410	41 (tonnellate)	5401 10 11	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per m
		5401 10 19	
		5402 10 10	
		5402 10 90	
		5402 20 00	
		5402 31 10	
		5402 31 30	
		5402 31 90	
		5402 32 00	
		5402 33 10	
		5402 33 90	
		5402 39 10	
		5402 39 90	
		5402 49 10	
		5402 49 91	
		5402 49 99	
		5402 51 10	
		5402 51 30	
		5402 51 90	
		5402 52 10	
		5402 52 90	
		5402 59 10	
		5402 59 90	
		5402 61 10	
		5402 61 30	
		5402 61 90	
		5402 62 10	
5402 62 90			
5402 69 10			
5402 69 90			
		ex 5604 20 00	
		ex 5604 90 00	
40.0970	97 (tonnellate)	5608 11 11	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde
		5608 11 19	
		5608 11 91	
		5608 11 99	
		5608 19 11	
		5608 19 19	
		5608 19 31	
		5608 19 39	
		5608 19 91	
		5608 19 99	
		5608 90 00	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3091/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1992

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 22 e 78 (numeri d'ordine 40.0220 e 40.0780) originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso per il 1992 per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non

appena raggiunti a livello comunitario detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti delle categorie 22 e 78 (numeri d'ordine 40.0220 e 40.0780) originari del Pakistan il massimale è fissato rispettivamente a 649 e 159 tonnellate; che in data 6 aprile 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 31 ottobre 1992 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari del Pakistan:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0220	22 (tonnellate)	5508 10 11	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto
		5508 10 19	
		5509 11 00	
		5509 12 00	
		5509 21 10	
		5509 21 90	
		5509 22 10	
		5509 22 90	
		5509 31 10	
		5509 31 90	
		5509 32 10	
		5509 32 90	
		5509 41 10	
		5509 41 90	
		5509 42 10	
		5509 42 90	
		5509 51 00	
		5509 52 10	
		5509 52 90	
		5509 53 00	
		5509 59 00	
		5509 61 10	
		5509 61 90	
5509 62 00			
5509 69 00			
5509 91 10			
5509 91 90			
5509 92 00			
5509 99 00			

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92 (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0780	78 (tonnellate)	6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90	Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1992.

Per la Commissione

Christianè SCRIVENER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3092/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1992

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti delle categorie 62, 84 e 96 (numeri d'ordine 40.0620, 40.0840 e 40.0960) originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso per il 1992 per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non

appena raggiunti a livello comunitario detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti delle categorie 62, 84 e 96 (numeri d'ordine 40.0620, 40.0840 e 40.0960) originari della Cina il massimale è fissato rispettivamente a 13, 3 e 78 tonnellate; che in data 6 aprile 1992 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 31 ottobre 1992 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 per il 1992, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Cina:

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci	
40.0620	62 (tonnellate)	5606 00 91	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati)	
		5606 00 99		
		5804 10 11	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate: pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi	
		5804 10 19		
		5804 10 90		
		5804 21 10		
		5804 21 90		
		5804 29 10		
		5804 29 90		
		5804 30 00		
		5807 10 10		Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti
		5807 10 90		
		5808 10 00	Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri, manufatti ornamentali analoghi, pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili	
		5808 90 00		
		5810 10 10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	
		5810 10 90		
		5810 91 10		
		5810 91 90		
		5810 92 10		
		5810 92 90		
5810 99 10				
5810 99 90				

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92 (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).

Numero d'ordine	Categoria (unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0840	84 (tonnellate)	6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili; esclusi quelli a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali
40.0960	96 (tonnellate)	5603 00 10 5603 00 91 5603 00 93 5603 00 95 5603 00 99 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 91 6210 10 99 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10 ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 39 00 6307 10 30 ex 6307 90 99	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1992.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3093/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1992

che modifica l'allegato III del regolamento del Consiglio (CEE) n. 2377/90 che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 762/92 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 e 8;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il

fegato o per i reni; considerando, tuttavia, che il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

considerando che albendazolo, amitraz, tiabendazolo e tilosina devono essere inseriti nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90; che è necessario definire la validità nel tempo dei limiti massimi provvisori di residui;

considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio⁽³⁾, modificata dalla direttiva 90/676/CEE⁽⁴⁾, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono in conformità con il parere del comitato per l'adeguamento delle direttive al progresso tecnico — eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 60° giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1992.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 83 del 28. 3. 1992, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 15.

ALLEGATO

L'allegato III è modificato nel modo seguente :

I. Sotto 1.2.3 Macrolidi è inserita la voce seguente :

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
• 1.2.3.2. Tilosina	Tilosina	Bovini Suini Volatili Bovini	100 µg/kg 50 µg/kg	muscolo fegato rene latte	Gli LMR provvisori scadono l'1. 7. 1995. *

II. Sotto 2.1.1 Benzimidazoli e pro-benzimidazoli sono inserite le voci seguenti :

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
• 2.1.1.4. Albendazolo	Somma dell'albendazolo e dei suoi metaboliti misurati come 2-amino-benzimidazolo sulfone	Bovini Ovini	100 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	muscolo grasso latte rene fegato	Gli LMR provvisori scadono l'1. 1. 1996.
2.1.1.5. Tiabendazole	Somma del tiabendazolo e del 5-idrossitiabendazolo	Bovini Ovini Caprini	100 µg/kg	muscolo fegato rene grasso latte	Gli LMR provvisori scadono l'1. 1. 1996. *

III. Sotto 2 Agenti antiparassitari è aggiunta la voce seguente :

• 2.2. Agenti che combattono gli endoparassiti

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
2.2.1. Amitraz	Somma di amitraz e dei suoi metaboliti misurati come 2-4-dimetil-lamilina	Suini	50 µg/kg 200 µg/kg	Muscolo rene, fegato	Gli LMR provvisori scadono l'1. 7. 1994. *

REGOLAMENTO (CEE) N. 3094/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1992

che fissa gli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva per la campagna 1992/1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 473/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dell'olio d'oliva⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2047/92 del Consiglio⁽²⁾ ha fissato, per la campagna 1992/1993 il prezzo d'intervento dell'olio d'oliva;

considerando che le modalità d'applicazione degli importi compensativi adesione sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 583/86 della Commissione⁽³⁾, che fissa le modalità d'applicazione degli importi compensativi adesione

nel settore dell'olio d'oliva, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3379/88⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi adesione applicabili durante la campagna 1992/1993 nel settore dell'olio d'oliva sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 43.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 296 del 29. 10. 1988, pag. 72.

ALLEGATO I

Olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Tabella	Codice addizionale	Note	Importo compensativo «adesione» da riscuotere (-) o da concedere (+) nei seguenti scambi							
				dai paesi terzi verso la Spagna	dalla CEE a dieci verso la Spagna	dalla Spagna verso i paesi terzi o la CEE a dieci	dai paesi terzi verso il Portogallo	dalla CEE a dieci verso il Portogallo	dal Portogallo verso i paesi terzi o la CEE a dieci	dalla Spagna verso il Portogallo	dal Portogallo verso la Spagna
1509 10 10	1	7298		—	+ 19,05	- 19,05	—	+ 3,88	- 3,88	- 15,17	+ 15,17
	1	7299		—	+ 19,05	- 19,05	—	+ 3,88	- 3,88	- 15,17	+ 15,17
	1	7314		+ 18,98	—	—	+ 6,29	—	—	—	—
1509 10 90	2	7709		—	+ 19,05	- 19,05	—	+ 3,88	- 3,88	- 15,17	+ 15,17
	2	7713		—	+ 18,98	- 18,98	—	+ 6,29	- 6,29	- 12,69	+ 12,69
	2	7714		+ 18,98	—	—	+ 6,29	—	—	—	—
1509 90 00	3	7717		—	+ 19,81	- 19,81	—	+ 4,04	- 4,04	- 15,77	+ 15,77
	3	7718		—	+ 19,74	- 19,74	—	+ 6,45	- 6,45	- 13,29	+ 13,29
	3	7719		+ 19,74	—	—	+ 6,45	—	—	—	—
1510 00 10	4	7724		—	+ 8,95	- 8,95	—	+ 1,82	- 1,82	- 7,13	+ 7,13
	4	7729		—	+ 8,95	- 8,95	—	+ 1,82	- 1,82	- 7,13	+ 7,13
	4	7733		+ 8,88	—	—	+ 4,23	—	—	—	—
1510 00 90	5	7734		—	+ 10,74	- 10,74	—	+ 2,18	- 2,18	- 8,56	+ 8,56
	5	7737		—	+ 10,67	- 10,67	—	+ 4,59	- 4,59	- 6,08	+ 6,08
	5	7738		+ 10,67	—	—	+ 4,59	—	—	—	—

Appendice dell'allegato I

CODICI ADDIZIONALI

TABELLA 1

Codice NC	Designazione delle merci	Codice addizionale
1509 10 10	— l'olio d'oliva che risponde alle condizioni dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato :	
	— — presentato sfuso o in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 litri	7298
	— — presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri	7299
	— altri	7314

TABELLA 2

Codice NC	Designazione delle merci	Codice addizionale
1509 10 90	— l'olio d'oliva che risponde alle condizioni dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato :	
	— — presentato sfuso o in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 litri	7709
	— — presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri	7713
	— altri	7714

TABELLA 3

Codice NC	Designazione delle merci	Codice addizionale
1509 90 00	— l'olio d'oliva che risponde alle condizioni dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato :	
	— — presentato sfuso o in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 litri	7717
	— — presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri	7718
	— altri	7719

TABELLA 4

Codice NC	Designazione delle merci	Codice addizionale
1510 00 10	– l'olio d'oliva che risponde alle condizioni dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato :	
	– – presentato sfuso o in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 litri	7724
	– – presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri	7729
	– altri	7733

TABELLA 5

Codice NC	Designazione delle merci	Codice addizionale
1510 00 90	– l'olio d'oliva che risponde alle condizioni dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato :	
	– – presentato sfuso o in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 litri	7734
	– – presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri	7737
	– altri	7738

ALLEGATO II

Prodotti contenenti olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo compensativo « adesione » da riscuotere (–) da concedere (+) nei seguenti scambi		
	dai paesi terzi o dalla CEE a dieci verso la Spagna	dai paesi terzi o dalla CEE a dieci verso il Portogallo	dalla Spagna verso il Portogallo
0709 90 39	+ 4,19	+ 0,85	– 3,34
0711 20 90	+ 4,19	+ 0,85	– 3,34
1522 00 31	+ 9,53	+ 1,94	– 7,59
1522 00 39	+ 15,24	+ 3,10	– 12,14
2306 90 19	+ 0,72	+ 0,15	– 0,57

Nota: Per gli scambi contrari invertire i segni.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3095/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1992

che stabilisce i prezzi e gli importi fissati in ecu nel settore dell'olio d'oliva e ridotti a seguito dei riallineamenti monetari dal 13 al 17 settembre 1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1677/85 prevede la riduzione dei prezzi agricoli fissati in ecu al momento in cui acquista efficacia la modifica del tasso di conversione agricolo che interviene, a seguito dello smantellamento dei divari monetari trasferiti, all'inizio della campagna di commercializzazione successive ad un riallineamento monetario; che, nel quadro dello smantellamento automatico dei divari monetari negativi creati dai riallineamenti intervenuti dal 13 al 17 settembre 1992, occorre dividere i prezzi in ecu per il coefficiente di riduzione dei prezzi agricoli fissato a 1,002650 dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2735/92 della Commissione⁽³⁾;

considerando che per la campagna 1992/1993 il prezzo indicativo, il prezzo di intervento, l'aiuto alla produzione di olio d'oliva e l'aiuto alla produzione a favore degli olivicoltori con una produzione media inferiore a 500 kg di olio d'oliva per campagna, il prezzo rappresentativo del mercato, il prezzo di entrata per l'olio d'oliva e l'aiuto al consumo in Spagna e in Portogallo sono stati fissati dal

regolamento (CEE) n. 2047/92 dal Consiglio⁽⁴⁾; che le maggiorazioni e le riduzioni del prezzo d'intervento sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1524/91 della Commissione⁽⁵⁾; che agli oleicoltori la cui produzione media è inferiore a 500 kg di olio d'oliva per campagna è stato concesso un aiuto complementare alla produzione fissato dal regolamento (CEE) n. 3499/90 dal Consiglio⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi e gli importi fissati in ecu dal Consiglio per la campagna di commercializzazione 1992/1993 nel settore dell'olio d'oliva, sono divisi dal coefficiente menzionato all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2735/92 e riportati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 277 del 22. 9. 1992, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 142 del 6. 6. 1991, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU n. L 338 del 5. 12. 1990, pag. 1.

ALLEGATO

		<i>(in Ecu/100 kg)</i>
Designazione dei prezzi e degli importi		Prezzi o importi divisi dal coefficiente 1,002650
1.	Prezzo indicativo dell'olio d'oliva	321,16
2.	Prezzo di intervento	201,84
3.	Prezzo di intervento per :	
	— la Spagna	182,79
	— il Portogallo	197,96
4.1.	Maggiorazione applicabile all'olio d'oliva :	
	— extra vergine	16,96
	— vergine	5,98
4.2.	Riduzione applicabile all'olio d'oliva :	
	— vergine lampante (1° di acidità)	9,97
5.	Prezzo rappresentativo di mercato dell'olio d'oliva	191,27
6.	Prezzo di entrata	187,97
7.	Aiuto alla produzione di olio d'oliva :	
	— in Spagna	55,42
	— in Portogallo	52,93
	— nella Comunità dei dieci	84,11
8.	Aiuto alla produzione agli olivicoltori con una produzione media inferiore a 500 kg di olio d'oliva per campagna :	
	— in Spagna	61,83
	— in Portogallo	59,34
	— nella Comunità dei dieci	91,88
	— aiuto complementare	2,99
9.	Aiuto al consumo applicabile :	
	— in Spagna	45,71
	— in Portogallo	48,21

REGOLAMENTO (CEE) N. 3096/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1992

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 punto A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁶⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione

applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽⁸⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU/t;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75; che, al momento dell'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XXIV dell'atto di adesione, i prelievi applicabili a tali prodotti sono maggiorati di un importo supplementare; che questi importi sono fissati dal regolamento (CEE) n. 3808/90 della Commissione⁽⁹⁾;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽¹⁰⁾, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati ACP, prorogato dal regolamento (CEE) n. 444/92⁽¹¹⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio⁽¹²⁾ prevede all'articolo 3, paragrafo 4 che, entro il limite di un quantitativo annuale di 8 000 tonnellate, il prelievo non viene applicato all'importazione nel dipartimento francese dell'isola della Riunione di crusca di frumento di cui al codice NC 2302 30 originaria degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP);

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹³⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

(5) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

(6) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

(7) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

(8) GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

(9) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 1.

(10) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

(11) GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 7.

(12) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

(13) GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

dazi doganali; che tuttavia, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzioni dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92⁽²⁾, prevede una riduzione del 50 % del prelievo applicabile all'importazione del prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 nella Comunità, limitatamente ad un importo fisso di 5 000 t all'anno;

considerando che con i regolamenti (CEE) nn. 518/92⁽³⁾, 519/92⁽⁴⁾ e 520/92⁽⁵⁾, del 27 febbraio 1992, relativi a talune modalità di applicazione degli accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e rispettivamente la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 585/92 della Commissione⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 955/92⁽⁷⁾, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore dei cereali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 e 0714 90 originari di taluni paesi terzi⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3842/90⁽⁹⁾, ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo è limitato al 6 % ad valorem;

che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽¹¹⁾, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE)

n. 2727/75 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al glucosio e allo sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è esteso al glucosio e sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che di conseguenza il prelievo fissato per i prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è anche di applicazione per i prodotti dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽¹³⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

⁽²⁾ GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 40.

⁽⁷⁾ GU n. L 102 del 16. 4. 1992, pag. 26.

⁽⁸⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

⁽⁹⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 8.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

⁽¹¹⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 ottobre 1992, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (°)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP) (°)
0714 10 10 (1)	124,22	130,87
0714 10 91	127,85 (2) (7)	127,85
0714 10 99	126,04	130,87
0714 90 11	127,85 (2) (7)	127,85
0714 90 19	126,04 (2)	130,87
1102 20 10	250,18	256,22
1102 20 90	141,77	144,79
1102 30 00	159,91	162,93
1102 90 10	230,13	236,17
1102 90 30	218,20	224,24
1102 90 90	144,16	147,18
1103 12 00	218,20	224,24
1103 13 10	250,18	256,22
1103 13 90	141,77	144,79
1103 14 00	159,91	162,93
1103 19 10	284,45	290,49
1103 19 30	230,13	236,17
1103 19 90	144,16	147,18
1103 21 00	256,18	262,22
1103 29 10	284,45	290,49
1103 29 20	230,13	236,17
1103 29 30	218,20	224,24
1103 29 40	250,18	256,22
1103 29 50	159,91	162,93
1103 29 90	144,16	147,18
1104 11 10	130,41	133,43
1104 11 90	255,70	261,74
1104 12 10	123,64	126,66
1104 12 90	242,44	248,48
1104 19 10	256,18	262,22
1104 19 30	284,45	290,49
1104 19 50	250,18	256,22

Codice NC	Prelievi (°)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP) (°)
1104 19 91	271,55	277,59
1104 19 99	254,39	260,43
1104 21 10	204,56	207,58
1104 21 30	204,56	207,58
1104 21 50	319,63	325,67
1104 21 90	130,41	133,43
1104 22 10 10 (*)	123,64	126,66
1104 22 10 90 (*)	218,20	221,22
1104 22 30	218,20	221,22
1104 22 50	193,95	196,97
1104 22 90	123,64	126,66
1104 23 10	222,38	225,40
1104 23 30	222,38	225,40
1104 23 90	141,77	144,79
1104 29 11	189,29	192,31
1104 29 15	210,18	213,20
1104 29 19	226,13	229,15
1104 29 31	227,71	230,73
1104 29 35	252,85	255,87
1104 29 39	226,13	229,15
1104 29 91	145,17	148,19
1104 29 95	161,19	164,21
1104 29 99	144,16	147,18
1104 30 10	106,74	112,78
1104 30 90	104,24	110,28
1106 20 10	124,22 (*)	130,87
1106 20 90	220,14 (*)	244,32
1107 10 11	253,33	264,21
1107 10 19	189,29	200,17
1107 10 91	227,57	238,45 (*)
1107 10 99	170,04	180,92 (**)
1107 20 00	198,17	209,05 (*)
1108 11 00	313,10	333,65
1108 12 00	223,77	244,32
1108 13 00	223,77	244,32 (*)
1108 14 00	111,88	244,32
1108 19 10	229,31	260,14
1108 19 90	111,88 (*)	244,32
1109 00 00	569,28	750,62
1702 30 51	291,88	388,60
1702 30 59	223,77	290,26
1702 30 91	291,88	388,60
1702 30 99	223,77	290,26
1702 40 90	223,77	290,26
1702 90 50	223,77	290,26
1702 90 75	305,78	402,50
1702 90 79	212,65	279,14

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (*)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP) (¶)
2106 90 55	223,77	290,26
2302 10 10	57,28	63,28
2302 10 90	122,75	128,75
2302 20 10	57,28	63,28
2302 20 90	122,75	128,75
2302 30 10	57,28 (10)	63,28
2302 30 90	122,75 (10)	128,75
2302 40 10	57,28	63,28
2302 40 90	122,75	128,75
2303 10 11	277,98	459,32

(1) 6 % del valore ad valorem a determinati condizioni.

(2) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(3) Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico:

- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
- prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
- farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
- fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.

(4) Codice Taric: avena spuntata.

(5) Codice Taric: NC 1104 22 10 altra che avena spuntata.

(6) Nel quadro del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3834/90, il prelievo all'importazione nella Comunità applicabile al prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 è ridotto del 50 % limitatamente ad una quantità fissa di 5 000 t.

(7) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) Secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3763/91, il prelievo non si applica alle crusche di frumento originarie degli Stati ACP, importate direttamente nel dipartimento francese dell'isola della Riunione.

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Repubblica federativa ceca e slovacca e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3097/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1992

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 944/87⁽⁴⁾, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2743/75; che, al momento dell'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XXIV dell'atto di adesione, i prelievi applicabili a tali prodotti sono maggiorati di un importo supplementare; che questi importi sono fissati dal regolamento (CEE) n. 3808/90 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base

di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽⁶⁾, prorogato dal regolamento (CEE) n. 444/92⁽⁷⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁸⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano dazi doganali; che tuttavia, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽¹⁰⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.⁽⁴⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.⁽⁵⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.⁽⁷⁾ GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 7.⁽⁸⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 ottobre 1992, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (*)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP) (¹)
2309 10 11	22,24	33,12
2309 10 13	532,09	542,97
2309 10 31	69,50	80,38
2309 10 33	579,35	590,23
2309 10 51	138,99	149,87
2309 10 53	648,84	659,72
2309 90 31	22,24	33,12
2309 90 33	532,09	542,97
2309 90 41	69,50	80,38
2309 90 43	579,35	590,23
2309 90 51	138,99	149,87
2309 90 53	648,84	659,72

(¹) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(²) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3098/92 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 1992
che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2069/92 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 10,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 456/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2829/92 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 456/92 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 59.

⁽³⁾ GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU n. L 285 del 30. 9. 1992, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 ottobre 1992, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate ⁽¹⁾ ⁽²⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 44 dal 2 all' 8 novembre 1992	Settimana n. 45 dal 9 al 15 novembre 1992	Settimana n. 46 dal 16 al 22 novembre 1992	Settimana n. 47 dal 23 al 29 novembre 1992	Settimana n. 48 dal 30 novembre al 6 dicembre 1992
0204 30 00	130,173	132,385	136,525	140,658	144,805
0204 41 00	130,173	132,385	136,525	140,658	144,805
0204 42 10	91,121	92,670	95,568	98,461	101,364
0204 42 30	143,190	145,624	150,178	154,724	159,286
0204 42 50	169,225	172,101	177,483	182,855	188,247
0204 42 90	169,225	172,101	177,483	182,855	188,247
0204 43 00	236,915	240,941	248,476	255,998	263,545
0204 50 51	130,173	132,385	136,525	140,658	144,805
0204 50 53	91,121	92,670	95,568	98,461	101,364
0204 50 55	143,190	145,624	150,178	154,724	159,286
0204 50 59	169,225	172,101	177,483	182,855	188,247
0204 50 71	169,225	172,101	177,483	182,855	188,247
0204 50 79	236,915	240,941	248,476	255,998	263,545

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CEE) n° 753/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82, (CEE) n. 3652/89, (CEE) n. 3989/89, (CEE) n. 479/90 e (CEE) n. 952/90 della Commissione.

⁽²⁾ I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3099/92 DELLA COMMISSIONE**del 27 ottobre 1992****che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2069/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 455/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2830/92 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 455/92 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare

i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 59.⁽³⁾ GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 34.⁽⁴⁾ GU n. L 285 del 30. 9. 1992, pag. 21.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 ottobre 1992, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate (*)

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 44 dal 2 all'8 novembre 1992	Settimana n. 45 dal 9 al 15 novembre 1992	Settimana n. 46 dal 16 al 22 novembre 1992	Settimana n. 47 dal 23 al 29 novembre 1992	Settimana n. 48 dal 30 novembre al 6 dicembre 1992
0104 10 90 ⁽¹⁾	49,458	50,845	53,439	56,029	58,628
0104 20 90 ⁽¹⁾	49,458	50,845	53,439	56,029	58,628
0204 10 00 ⁽²⁾	105,230	108,180	113,700	119,210	124,740
0204 21 00 ⁽²⁾	105,230	108,180	113,700	119,210	124,740
0204 22 10 ⁽²⁾	73,661	75,726	79,590	83,447	87,318
0204 22 30 ⁽²⁾	115,753	118,998	125,070	131,131	137,214
0204 22 50 ⁽²⁾	136,799	140,634	147,810	154,973	162,162
0204 22 90 ⁽²⁾	136,799	140,634	147,810	154,973	162,162
0204 23 00 ⁽²⁾	191,519	196,888	206,934	216,962	227,027
0204 50 11 ⁽²⁾	105,230	108,180	113,700	119,210	124,740
0204 50 13 ⁽²⁾	73,661	75,726	79,590	83,447	87,318
0204 50 15 ⁽²⁾	115,753	118,998	125,070	131,131	137,214
0204 50 19 ⁽²⁾	136,799	140,634	147,810	154,973	162,162
0204 50 31 ⁽²⁾	136,799	140,634	147,810	154,973	162,162
0204 50 39 ⁽²⁾	191,519	196,888	206,934	216,962	227,027
0210 90 11 ⁽²⁾	136,799	140,634	147,810	154,973	162,162
0210 90 19 ⁽²⁾	191,519	196,888	206,934	216,962	227,027

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CEE) n. 1373/90 del Consiglio, (CEE) n. 19/82, (CEE) n. 1249/90, (CEE) n. 1580/90 e (CEE) n. 2085/90 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CEE) n. 753/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82, (CEE) n. 3652/89, (CEE) n. 3989/89, (CEE) n. 479/90 e (CEE) n. 952/90 della Commissione.

⁽³⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 715/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

⁽⁴⁾ I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3100/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1992

che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2053/92 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2539/92 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2976/92 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2539/92 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 76,278 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 254 dell'1. 9. 1992, pag. 47.

⁽⁵⁾ GU n. L 299 del 15. 10. 1992, pag. 25.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3101/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1992

relativo al rilascio, il 30 ottobre 1992, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2069/92 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile nei confronti di taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1568/92 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3653/85 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1645/89 ⁽⁶⁾, ha fissato le modalità d'applicazione del regime all'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3643/85; che, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3653/85, è opportuno determinare in quale misura si possa dar seguito alle domande di rilascio di titoli d'importazione presentate per il quarto trimestre 1992;

considerando che, se i quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati richiesti sono superiori ai quantitativi che possono essere importati in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3653/85, è opportuno ridurre tali quantitativi secondo una percentuale unica in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera b) di questo stesso regolamento;

considerando che, se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori o uguali ai quantitativi previsti dal regolamento (CEE) n. 3653/85, tutte le domande di titoli possono essere accolte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri rilasciano, il 30 ottobre 1992, i titoli d'importazione previsti dal regolamento (CEE) n. 3653/85, per i quali le domande sono state presentate tra il 1° e il 10 ottobre 1992 alle seguenti condizioni:

- a) per i prodotti dei codici NC 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 50 11, 0204 50 13, 0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31 e 0204 50 39, i quantitativi richiesti, originari degli altri paesi terzi, sono attribuiti integralmente;
- b) per i prodotti dei codici NC 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50, 0204 42 90, 0204 43 00, 0204 50 51, 0204 50 53, 0204 50 55, 0204 50 59, 0204 50 71 e 0204 50 79, i quantitativi richiesti, originari:
- del Cile, sono attribuiti integralmente;
 - degli altri paesi terzi, sono attribuiti integralmente;
- c) per i prodotti dei codici NC 0104 10 90 e 0104 20 90, i quantitativi richiesti, originari degli altri paesi terzi, sono ridotti del 97,522 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 59.⁽³⁾ GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 3.⁽⁵⁾ GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 21.⁽⁶⁾ GU n. L 162 del 13. 6. 1989, pag. 21.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3102/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1992

recante sospensione del rilascio di titoli MCS per gli ortofrutticoli freschi negli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1406/92 della Commissione, del 27 maggio 1992, relativo a massimali indicativi e a talune modalità supplementari d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli tra il Portogallo e gli altri Stati membri⁽¹⁾, ha fissato i massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione per taluni ortofrutticoli;

considerando che, a norma dell'articolo 252 dell'atto di adesione, qualora l'andamento degli scambi intracomunitari evidenzia un aumento significativo delle importazioni realizzate o prevedibili e se tale situazione porta a raggiungere o a superare il massimale indicativo, la

Commissione decide con una procedura d'urgenza le necessarie misure conservative, fatte salve le misure definitive da adottarsi ulteriormente;

considerando che per le mele diverse dalle mele da Sidro il massimale indicativo fissato per il periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 1992 è stato superato e che è pertanto opportuno sospendere il rilascio di nuovi titoli per tali prodotti, in via conservativa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il rilascio di titoli MCS per le mele di cui al codice NC 0808 10 91 è sospeso fino al 31 ottobre 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 146 del 28. 5. 1992, pag. 57.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3103/92 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 1992
che sospende la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari in
Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, che istituisce la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3247/89 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che, data l'incertezza circa il regime agrimontario il mantenimento del regime attuale rischia di dar

luogo a operazioni speculative ; che è pertanto opportuno sospendere la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari in Italia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La fissazione anticipata degli importi compensativi monetari in Italia è sospesa a decorrere dal 28 ottobre 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 1992.

Esso è valido fino al 30 ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 314 del 28. 10. 1989, pag. 51.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 272 del 3 ottobre 1990)

Pagina 1, nel titolo, i termini « Progetto di » vanno soppressi.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2994/92 della Commissione, del 15 ottobre 1992, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 300 del 16 ottobre 1992)

Pagina 27, allegato VII, prodotti raccolti in « Spagna (Pta) », 6° term. :

anziché: « 2 239,75 »,

leggi: « 2 339,75 ».
